



COMUNE DI LAMON
(Provincia di Belluno)

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI**

(Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 28 giugno 1997, pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 2 luglio 1997 e divenuta esecutiva il 4 agosto 1997 ai sensi dell'art. 47 comma 2 della legge n. 142/90.)

CAP0 I

CRITERI GENERALI

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, a enti pubblici e privati ai sensi dell'art.12 della Legge 7/8/1990, n. 241. Le norme del presente regolamento non si applicano ai contributi relativi alle attività svolte in regime convenzionale con il Comune.

Art. 2

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport, tempo libero, tradizioni popolari, "pioveghi", Consorzi, assistenza, attività economiche, associazioni di protezione civile, associazioni con scopi di promozione socio economica. Per quanto riguarda l'assistenza, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

Art. 3

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della Giunta Comunale.

Nella domanda dovrà essere dichiarato che il contributo sarà utilizzato esclusivamente per l'iniziativa per la quale viene richiesto.

Art. 4

Le domande presentate da enti, associazioni o comitato dovranno essere firmate dal rispettivo rappresentante.

Le domande per le attività ordinarie e le manifestazioni Ricorrenti dovranno essere presentate entro il 30 maggio dell'anno a cui si riferisce la richiesta. Le domande presentate Dopo tale data verranno prese in considerazione solo nel caso in cui vi siano somme disponibili in bilancio.

Per il primo anno di attuazione, le domande dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

Per l'erogazione dei contributi il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

Art. 6

Le domande verranno istituite dall'ufficio competente per materia e prese in esame dalla Giunta Comunale che dovrà preliminarmente verificare anche la compatibilità finanziaria.

Le deliberazioni della Giunta Comunale di concessione di contributi devono essere congruamente motivate. Contestualmente alla pubblicazione, la deliberazione viene comunicata agli interessati.

Art. 7

Se più soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attività, così come indicato all'art. 2, la Giunta Comunale dovrà procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente i criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

Art. 8

Ai fini della scelta dei soggetti beneficiari delle provvidenze previste dal presente regolamento, la Giunta Comunale terrà in particolare considerazione i seguenti elementi:

- a) caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

Art. 9

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività presentando, a consuntivo, un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

Art. 10

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

C A P O II

DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

Art. 11

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

Art. 12

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro ("una tantum" o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T. U. delle Leggi di P.S. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773. 1

Art. 13 ;

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme del codice civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

Art. 14

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

Art. 15

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto in primo luogo delle specifiche richieste dell'indigente e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

Art. 16

Le domande degli interessati di cui all'art. 3 dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile. I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno ed il tipo di pensione in godimento.

Art. 17

La Giunta Comunale, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

Art. 18

Le decisioni della Giunta Comunale sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati.

Art. 19

L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla A corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini Precisi (luogo, tempo e quantità) nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.)

C A P O III

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

Art. 20

E' istituito l'albo dei soggetti a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato annualmente entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti che hanno ottenuto benefici nel precedente esercizio. L'albo viene trasmesso, in copia autentica, nei termini prescritti agli organi indicati dalla legge.

Art. 21

Per ciascun iscritto all'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita ed indirizzo, relativamente alle persone fisiche; denominazione o ragione sociale, natura giuridica o forma associativa o societaria ed indirizzo, per tutti gli altri soggetti;
- b) codice fiscale della persona fisica o giuridica;
- c) finalità dell'intervento;
- d) disposizione di legge o norma regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni;
- e) importo o valore, economico dell'intervento totale nell'anno.

Art. 22 ,

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune.

L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.